



**Tribunale di Gorizia**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

SI COMUNICA A:

AVV. AMADIO TAMARA

VIA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE N.23

34075 SAN CANZIAN D'ISONZO GO

fax 0481 538014

Sez/Coll LA - Tribunale di Gorizia

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: **506/2010**

Giudice: **RUSSO NICOLA**

Data prossima udienza: Ore:

**Parti nel procedimento**

Ricorrente principale

I.N.P.S.

Avv. FORMICOLA ALDO

Resistente Principale

SALJIHU AZEM

Avv. AMADIO TAMARA

Avv. GUARISO ALBERTO

Resistente (altro)

A.S.G.I ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE

Avv. AMADIO TAMARA

Avv. GUARISO ALBERTO

Resistente (altro)

COMUNE DI MONFALCONE

AVV.

**Oggetto:** Scioglimento di riserva

**Testo comunicazione**

Vedi allegato

Gorizia 07/12/2010

IL CANCELLIERE

## IL TRIBUNALE DI GORIZIA

nelle persone dei magistrati

dott. Daniele Venier

Presidente

dott. Nicola Russo

Giudice rel.

Dott. Luca Marani

Giudice

a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue:

il presente reclamo viene avanzato contro l'ordinanza di questo Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, del girone 1.10.2010, con la quale era stato accolto il ricorso di SALJIHU Azeti e dell'A.S.G.I., quale ente collettivo, volto ad ottenere in prima battuta la cessazione di comportamenti discriminatori (anche in disapplicazione di eventuale normativa nazionale contraria alla normativa comunitaria) e in seconda battuta l'erogazione di della prestazione sociale "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 1. n. 448/1998.

Preliminarmente si osserva che il ricorso veniva presentato, col medesimo atto contenente due procure a margine, unitamente all'A.S.G.I. anche dal SALJIHU pertanto risulta infondata la doglianza di inammissibilità avanzata dall'I.N.P.S. atteso che, per ciò solo, essendo il ricorso presentato anche dalla persona assertivamente discriminata esso è da considerarsi ammissibile.

Quanto al merito il Collegio condivide e fa proprie le motivazioni espresse nel provvedimento reclamato.

Si ricordi, in proposito, che "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo inve-

ce sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; ne consegue che risponde al modello legale la motivazione "per relationem" in cui il giudice di secondo grado abbia fatto riferimento all'esame degli atti del primo giudizio ed alla conformità ad essi della motivazione espressa dal giudice di primo grado, in tal modo consentendo il controllo sul riesame della questione oggetto della domanda." (Cass. Sez. 3. Sentenza n. 22801 del 28/10/2009). Se ciò vale per le sentenze a maggior ragione vale anche per le ordinanze (*ubi maius ibi et minus*).

Ciò detto, si osserva in aggiunta a quanto espresso dal Giudice di prime cure (il quale correttamente ha ritenuto che la normativa che prevede il beneficio fosse direttamente applicabile al richiedente – senza che ci fosse bisogno di disapplicazione della normativa interna – attesa la mancanza di espressa esclusione normativa, dal beneficio *de quo*, rispetto alla categoria di soggetti alla quale appartiene il ricorrente) che la legittimazione passiva dell'I.N.P.S. sta nel fatto che la stessa parte ricorrente non ha agito, *sic et simpliciter*, per vedersi attribuito il beneficio ma anche per far cessare i soggetti resistenti da ogni condotta discriminatoria che gli precludesse l'accesso al beneficio.

Ebbene l'I.N.P.S. non è immune da censure atteso che l'Istituto in questione aveva emanato una circolare che escludeva la categoria di soggetti alla quale appartiene il ricorrente da quelle che potevano godere del beneficio. Tale condotta è appunto discriminatoria atteso che, per quanto esposto nell'ordinanza reclamata e qui condiviso, il SALJHU invece ben poteva godere del beneficio e, pertanto, l'Istituto resistente – in base alle proprie competenze (come disposto nel provvedimento richiamato: quindi anche sempli-

cemente erogando il contributo o, se del caso, anche rinunciando la propria cir-  
colare negativa) – è tenuto a porre fine al comportamento discriminatorio al  
pari del Comune di Monfalcone, rimasto contumace.

Da quanto precede, quindi, consegue il rigetto del reclamo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula, in di-  
spositivo e vengono poste a carico del solo reclamante atteso che il Comune  
di Monfalcone non si è costituito in fase di reclamo così non manifestando la  
volontà di opporsi al provvedimento reclamato.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- rigetta il reclamo;

- condanna l'I.N.P.S., in persona del Presidente in carica *pro tempore*, al paga-  
mento, in favore di SALJIHU Azem e dell' A.S.G.I. – Associazione Studi

Giuridici sull'Immigrazione, in persona del Presidente e legale rappresentante  
*pro tempore*, tra loro in solido, delle spese della presente fase che liquida in euro  
500,00 per onorari ed euro 500,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese  
generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010.

Il Giudice est. (dr. Nicola Russo)

Il Presidente (dr. Daniele Venier)



Depositato in Cancelleria

oggi 27 DIC. 2010.

Il Funzionario giudiziario  
dott. Luigi Frezzolino